

**CRITERI APPLICATIVI DELLA REGOLA TECNICA DI
CONNESSIONE ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA CON TENSIONE
NOMINALE SUPERIORE AD 1 kV**

Testo coordinato dalle modifiche ed integrazioni apportate con deliberazione 6 agosto
2008 – ARG/elt 119/08

TITOLO 1
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 348/07 e le seguenti ulteriori definizioni:

- **Cabina primaria** è una stazione elettrica alimentata in AT, provvista di almeno un trasformatore AT/MT dedicato alla rete di distribuzione;
- **CEI** è il comitato elettrotecnico italiano;
- **CTS** è il corrispettivo tariffario specifico di cui all'Allegato A della deliberazione n. 333/07;
- **Dichiarazione di adeguatezza** è la dichiarazione di cui all'articolo 36 dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07;
- **Dispositivo di interfaccia** è costituito da una (o più) apparecchiature di manovra la cui apertura assicura la separazione dell'impianto di produzione di energia elettrica dalla rete, consentendo all'impianto di produzione stesso l'eventuale funzionamento in isola sui carichi privilegiati, di cui all'Allegato A del presente provvedimento;
- **Dispositivo generale** è l'apparecchiatura di manovra e sezionamento la cui apertura (comandata dal sistema di Protezione Generale) assicura la separazione dell'intero impianto dell'Utente della rete;
- **Impianto di rete per la consegna** è la porzione di impianto di rete per la connessione adiacente all'impianto di utenza, installata su aree messe a disposizione dall'Utente della rete tipicamente al confine tra la proprietà dell'Utente medesimo e il suolo pubblico;
- **Livello specifico di continuità del servizio** per clienti MT è definito all'Articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07;
- **Regola tecnica di connessione (RTC)** alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore ad 1 kV è, per ogni impresa di distribuzione, la Regola tecnica di riferimento come eventualmente modificata o integrata dalla medesima impresa distributrice attraverso adattamenti o specifiche deroghe approvate dall'Autorità;
- **Regola tecnica di riferimento** è l'insieme delle prescrizioni contenute nella Norma CEI 0-16 inerente la connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;

- **Sistema di protezione generale** è il sistema di protezioni elettriche associate al Dispositivo Generale di cui all'Allegato D della Regola tecnica di riferimento;
- **Subentro inferiore ad 1 anno** è un subentro in cui l'attivazione del contratto di trasporto avviene entro 1 anno dalla cessazione del precedente contratto di trasporto inerente il medesimo punto;
- **Utenti ammessi ai requisiti semplificati** sono gli utenti i cui impianti rispettano le condizioni di cui all'Articolo 35, comma 35.2, lettere a) e b) dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07;
- **Utente della rete** è il soggetto richiedente la connessione ad una rete elettrica di distribuzione, ovvero già connesso alla stessa rete;
- **Utente esistente** è il soggetto titolare di impianti elettrici, ovvero nella cui disponibilità tali impianti si trovano, che risulti connesso ad una rete con obbligo di connessione di terzi ad esclusione della rete di trasmissione nazionale alla data di entrata in vigore delle RTC;
- **Utente attivo** è un utente della rete in grado di contribuire, con i propri impianti, alla corrente di corto circuito in caso di guasto nella rete con obbligo di connessione di terzi;
- **Utente passivo** è un utente della rete diverso dall'utente attivo.

Articolo 2

Finalità

- 2.1 La finalità del presente provvedimento è la definizione dei rapporti tra le imprese distributrici e gli utenti delle reti di distribuzione, passivi o attivi, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
- i) regola tecnica di riferimento per la connessione di clienti finali e di soggetti titolari di impianti di produzione di energia elettrica alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi con tensione nominale superiore ad 1 kV ad eccezione della rete di trasmissione nazionale;
 - ii) modalità per l'eventuale adozione di adattamenti tecnici legati alla presenza di molteplici livelli di tensione nelle reti di distribuzione dell'energia elettrica;
 - iii) modalità per l'eventuale richiesta di deroghe alla Regola tecnica di riferimento da parte delle imprese distributrici;
 - iv) modalità per l'eventuale approvazione, da parte dell'Autorità, delle deroghe di cui al precedente punto iii);
 - v) modalità di pubblicazione della RTC, eventualmente in deroga alla Regola tecnica di riferimento, da parte delle imprese distributrici;
 - vi) applicazione parziale della RTC agli utenti esistenti;
 - vii) modalità per l'effettuazione della dichiarazione di adeguatezza ai fini della attestazione dei requisiti tecnici per aver accesso agli indennizzi automatici

in caso non sia rispettato il livello specifico di continuità del servizio per i clienti MT.

- 2.2 Sono tenuti al rispetto delle disposizioni del presente provvedimento gli utenti della rete, le imprese distributrici e i soggetti di cui al successivo comma 2.3.
- 2.3 I soggetti gestori di reti elettriche con obbligo di connessione di terzi non titolari di concessione di trasmissione e dispacciamento o di distribuzione dell'energia elettrica, quindi diversi dalle imprese distributrici e da Terna, adempiono alle disposizioni di cui al presente provvedimento sotto l'impulso ed il coordinamento dell'impresa distributtrice competente nell'ambito territoriale. A tal fine, i predetti gestori concludono una convenzione con l'impresa distributtrice competente nell'ambito territoriale.
- 2.4 La convenzione di cui al precedente comma 2.3 è conclusa entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento ed è trasmessa all'Autorità per approvazione entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, la medesima convenzione si intende approvata.
- 2.5 In caso di mancata stipula della convenzione di cui ai precedenti commi, l'impresa distributtrice competente ne comunica i motivi all'Autorità entro i termini massimi previsti per la conclusione della stessa di cui al precedente comma 2.4.

TITOLO 2

PUBBLICAZIONE E DEROGHE ALLA REGOLA TECNICA DI RIFERIMENTO

Articolo 3

Pubblicazione della regola tecnica da parte delle imprese distributrici e relativa entrata in vigore

- 3.1 Ciascuna impresa distributtrice pubblica la propria RTC alle reti di distribuzione dell'energia elettrica con tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV, sia essa costituita dalla Regola tecnica di riferimento, ovvero dalla Regola tecnica di riferimento come modificata attraverso specifiche deroghe approvate dall'Autorità secondo le disposizioni di cui al successivo Articolo 5, ovvero dalla Regola tecnica di riferimento come adattata dalla stessa impresa distributtrice secondo le disposizioni di cui al successivo Articolo 4. Nell'ambito della predetta pubblicazione sarà indicata la data di entrata in vigore della RTC, pari al 1° settembre 2008. Da tale data la RTC sostituisce le precedenti regole tecniche adottate in autonomia dalle stesse imprese relativamente alla connessione alle reti elettriche di distribuzione con tensione nominale tra le fasi superiore ad 1 kV.

Articolo 4

Adattamenti tecnici della Regola tecnica di riferimento

- 4.1 I parametri tecnici correlati a valori di tensione nominale delle reti di distribuzione differenti da quelli maggiormente diffusi sul territorio nazionale, e sulla base dei quali è stata redatta la Norma CEI 0-16, non sono oggetto di

approvazione e sono comunicati dalle imprese distributrici all'Autorità secondo le modalità pubblicate sul sito *internet* della stessa Autorità, in analogia alle modalità di invio all'Autorità delle richieste di deroga di cui al successivo Articolo 5, comma 5.9.

Articolo 5

Deroghe alla Regola tecnica di riferimento e loro entrata in vigore

- 5.1 Le imprese distributrici possono inviare all'Autorità eventuali richieste di deroga su specifici aspetti puntuali della Regola tecnica di riferimento mediante apposita richieste sulla base di specifiche esigenze debitamente motivate.
- 5.2 Le deroghe inviate dalle imprese distributrici all'Autorità sono applicabili qualora approvate dalla stessa Autorità. A tal fine l'Autorità approva, ovvero non approva, le deroghe richieste da ciascuna impresa distributtrice entro 120 giorni dal termine previsto per l'invio delle stesse. Le deroghe hanno di norma valore transitorio. Il termine inerente la loro applicabilità è definito nella delibera di approvazione delle stesse deroghe.
- 5.3 Successivamente all'eventuale approvazione da parte dell'Autorità, la RTC sarà pubblicata dall'impresa distributtrice con la specificazione della data di entrata in vigore della stessa pari al 1 settembre 2008. Successive eventuali modifiche da parte dell'Autorità della Regola tecnica di riferimento potranno integrare la RTC già approvata.
- 5.4 L'Autorità, di norma, limita temporalmente l'applicabilità delle deroghe richieste. Entro il termine di detto limite temporale l'impresa distributtrice è tenuta ad aggiornare la propria RTC, uniformandola alla Regola tecnica di riferimento in relazione alle singole deroghe.
- 5.5 In caso di formulazione di richieste di deroga ed in attesa della approvazione, da parte dell'Autorità, della RTC applicabile dalla singola impresa distributtrice, rimangono valide le regole tecniche in vigore precedentemente alla richiesta stessa.
- 5.6 Le deroghe inviate all'Autorità sono costituite:
 - i) dall'elenco dei commi per i quali si richiede una deroga rispetto alla Regola tecnica di riferimento, con la trascrizione dell'intero comma contenente la parte in deroga opportunamente evidenziata,
 - ii) dall'elenco delle motivazioni a supporto di ciascuna richiesta di deroga,
 - iii) il periodo temporale per il quale si richiede la deroga, che non può essere superiore a 10 anni.
- 5.7 Nell'ambito delle richieste di deroga, non si prevede la possibilità di modificare la numerosità e l'argomento dei capitoli e dei commi contenuti nella Regola tecnica di riferimento.
- 5.8 L'eventuale approvazione delle deroghe da parte dell'Autorità avviene senza apportare modifiche al contenuto delle singole deroghe richieste. L'Autorità può disporre un periodo temporale inferiore a quello richiesto.

- 5.9 Le modalità ed i termini di invio all'Autorità delle richieste di deroga sono pubblicati sul sito "internet" della stessa Autorità almeno 15 giorni prima del termine previsto per lo stesso invio.
- 5.10 Nel caso di deroghe con periodo temporale maggiore di un anno, le imprese distributrici interessate comunicano annualmente all'Autorità le attività effettuate per la progressiva eliminazione degli impedimenti che hanno condotto alla richiesta di deroga.

TITOLO 3

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE REGOLE TECNICHE DI CONNESSIONE ALLE RETI DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

Articolo 6

Applicazione integrale delle regole tecniche di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica

- 6.1 Le RTC alle reti di distribuzione dell'energia elettrica si applicano integralmente nei seguenti casi:
- i) richieste di nuove connessioni successive alla data di entrata in vigore della RTC;
 - ii) spostamento fisico, su richiesta dell'Utente in data successiva a quella di entrata in vigore della RTC, del punto di consegna all'esterno dell'area dedicata all'impianto di rete per la consegna.

Articolo 7

Applicazione parziale della Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica alla generalità degli utenti

- 7.1 La Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV si applica parzialmente agli utenti esistenti nei casi esplicitati dai commi seguenti. Nell'ambito di ogni successivo comma, i singoli aspetti applicativi fanno riferimento ai punti della Regola tecnica di riferimento ove tali aspetti sono trattati.
- 7.2 La Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV si applica parzialmente alla generalità degli utenti della rete nei seguenti casi:
- a. subentro a seguito di un fuori servizio dell'impianto di connessione superiore ad 1 anno: in questo caso l'utente esistente è tenuto all'applicazione dei soli aspetti della Regola tecnica di riferimento relativi al Sistema di Protezione Generale ed al Dispositivo Generale (Allegato D della norma CEI 0-16);

- b. sostituzione del Dispositivo Generale (DG), ovvero del solo Sistema di Protezione Generale (SPG): in questi casi l'utente esistente è tenuto ad installare, rispettivamente, un DG unitamente ad un SPG, ovvero un SPG, conformi con quanto previsto nella Regola tecnica di riferimento (Allegato D della norma CEI 0-16);
- c. aggiunta di nuovi trasformatori all'impianto di un utente esistente: in questo caso, i vincoli previsti dalla Regola tecnica di riferimento circa il massimo numero di trasformatori che possono essere inseriti contemporaneamente si applicheranno esclusivamente qualora tali limiti siano superati a causa dei predetti nuovi trasformatori aggiunti ovvero a seguito della sostituzione dei trasformatori esistenti (Punto 8.5.14 della norma CEI 0-16);
- d. aggiunta di nuovi trasformatori in parallelo ad altri trasformatori esistenti: in questo caso, i vincoli previsti dalla Regola tecnica di riferimento circa la massima potenza dei trasformatori in parallelo si applicheranno esclusivamente qualora tali vincoli siano superati a causa dei predetti nuovi trasformatori aggiunti ovvero a seguito della sostituzione dei trasformatori esistenti (punto 8.5.13 della norma CEI 0-16);
- e. aumento della consistenza della rete in media tensione dell'impianto dell'utente esistente tale da fare superare le soglie (in termini di estensione/corrente capacitiva) definite nella Regola tecnica di riferimento ai fini dell'impiego della protezione direzionale per guasto a terra (punto 8.5.12.2 della norma CEI 0-16): in questo caso l'adeguamento consiste nell'installazione della medesima protezione direzionale per guasto a terra, secondo le specificazioni contenute nella RTC (Allegato D della norma CEI 0-16);
- f. in caso di esito positivo delle verifiche dell'impianto di terra dell'utente esistente, salvo oggettivi problemi tecnici debitamente motivati dall'impresa distributrice, la stessa impresa distributrice è tenuta alla connessione degli schermi dei propri cavi di media tensione all'impianto di terra dell'utente. Conseguentemente, ai fini di successive verifiche dell'impianto di terra dell'utente, si adotteranno le modalità specificate nella Regola tecnica di riferimento (punto 8.5.5.1 della norma CEI 0-16);
- g. successivamente alla comunicazione, a fronte della prima richiesta da parte dell'utente all'impresa distributrice successiva all'entrata in vigore della RTC, dei dati necessari alle verifiche dell'impianto di terra dell'utente, la stessa impresa distributrice comunicherà autonomamente all'utente tali dati solamente in corrispondenza di ogni variazione significativa dei dati medesimi (punto 8.5.5.1 della norma CEI 0-16).
- h. nei casi di impianti dell'impresa distributrice collocati presso un utente esistente e asserviti all'alimentazione in bassa tensione di altri utenti: in questi casi, la stessa impresa distributrice è tenuta al collegamento del neutro BT ad un impianto di terra separato da quella dell'utente qualora questa non colleghi gli schermi metallici dei cavi propri MT all'impianto di terra dell'utente stesso.

Articolo 8

Applicazione parziale della Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a clienti finali con impianti di produzione di energia elettrica

- 8.1 La Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV si applica parzialmente ai clienti finali esistenti nei casi di qualunque nuova installazione di impianti di produzione di energia elettrica secondo le seguenti modalità:
- i) in caso di installazione di un impianto di produzione di qualsiasi potenza si applica la RTC relativamente allo stesso impianto di produzione, con particolare riferimento al Sistema di Protezione di Interfaccia (Allegato E della Norma CEI 0-16) ed al Dispositivo di Interfaccia (Punto 8.7.4 della norma CEI 0-16), inoltre,
 - ii) in caso di aumento della potenza dell'impianto di produzione, anche esistente, pari ad almeno 50 kW nominali (intesa come potenza delle apparecchiature di produzione dell'energia elettrica), l'utente provvede anche all'adeguamento del Sistema di Protezione Generale (Allegato D della norma CEI 0-16), del Dispositivo Generale (Punto 8.5.3.1 della norma CEI 0-16).

Articolo 9

Applicazione parziale della Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a clienti finali esistenti con potenza disponibile minore o uguale a 400 kW

- 9.1 La Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV si applica parzialmente ai clienti finali esistenti con potenza disponibile, comprensiva degli aumenti di cui ai punti successivi, inferiore o uguale a 400 kW, e che abbiano inviato la richiesta di connessione in data antecedente il 16 novembre 2006, secondo le seguenti modalità:
- a. qualora, successivamente all'entrata in vigore della RTC, tali utenti richiedano aumenti di potenza, anche dilazionati nel tempo, complessivamente pari ad almeno 50 kW, ovvero realizzino un subentro inferiore ad 1 anno e richiedano un aumento di potenza disponibile pari ad almeno 50 kW rispetto all'impegno di potenza relativo al medesimo punto di connessione precedente il subentro stesso, i medesimi utenti sono tenuti ad installare un DG ed un SPG conformi alle disposizioni di cui alla RTC;
 - b. qualora i predetti soggetti non inviino la dichiarazione di adeguatezza di cui al successivo Articolo 11, dal 1 gennaio 2009 sono tenuti al versamento del corrispettivo CTS_M di cui al successivo Articolo 15 a partire dalla data corrispondente all'aumento di potenza di cui alla precedente lettera a;

- c. qualora, successivamente all'entrata in vigore della RTC, tali utenti richiedano aumenti di potenza inferiori a 50 kW complessivi, ovvero realizzino un subentro inferiore ad 1 anno e richiedano un aumento di potenza disponibile inferiore a 50 kW rispetto all'impegno di potenza relativo al medesimo punto di connessione precedente il subentro stesso, e non inviino la dichiarazione di adeguatezza di cui al successivo Articolo 11, sono tenuti al versamento del corrispettivo tariffario specifico CTS di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità n. 333/07.
- 9.2 In ogni caso, nelle more di ulteriori determinazioni dell'Autorità circa eventuali adeguamenti strutturali per questa tipologia di utenti ed in deroga a quanto disposto alla precedente lettera a), agli stessi utenti continuano ad applicarsi unicamente le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 35.2, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07, oltre a quanto disposto alla precedente lettera b. in ordine al versamento del corrispettivo CTS_M di cui al successivo Articolo 15;

Articolo 10

Applicazione parziale della Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a clienti finali esistenti con potenza disponibile superiore a 400 kW

- 10.1 La Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica a tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV si applica parzialmente ai clienti finali esistenti con potenza disponibile, comprensiva degli aumenti di cui ai commi successivi, superiore a 400 kW successivamente alla data di entrata in vigore delle RTC e che abbiano inviato la richiesta di connessione in data antecedente il 16 novembre 2006.
- 10.2 Qualora, successivamente all'entrata in vigore delle RTC, i predetti utenti richiedano aumenti di potenza, anche dilazionati nel tempo, complessivamente pari ad almeno 100 kW, ovvero abbiano richiesto aumenti di potenza di qualsiasi entità tali da far superare la soglia di 400 kW di potenza disponibile, ovvero realizzino un subentro inferiore ad 1 anno e richiedano un aumento di potenza disponibile pari ad almeno 100 kW rispetto all'impegno di potenza relativo al medesimo punto di connessione precedente il subentro stesso, i medesimi utenti sono tenuti all'applicazione parziale della RTC descritta di seguito:
- a. i requisiti del Dispositivo Generale e del Sistema di Protezione Generale devono rispettare le disposizioni di cui alla RTC (Punto 8.5.3.1 ed Allegato D della norma CEI 0-16),
- b. qualora il rispetto delle disposizioni di cui alle regole tecniche sia verificato unicamente per il Dispositivo Generale, l'utente è tenuto ad uniformare il Sistema di Protezione Generale alla Regola tecnica di riferimento (in particolare, a quanto previsto nell'Allegato D della norma CEI 0-16),
- c. qualora non sia verificato il rispetto delle disposizioni di cui alla Regola tecnica di riferimento relativamente al Dispositivo Generale, l'utente è tenuto ad uniformare il Dispositivo Generale ed il Sistema di Protezione Generale

alla Regola tecnica di riferimento (in particolare, a quanto previsto nel punto 8.5.3.1 e nell'Allegato D della norma CEI 0-16).

- 10.3 Qualora i predetti soggetti non inviino la dichiarazione di adeguatezza, dal 1 gennaio 2009 sono tenuti al versamento del corrispettivo CTS_M di cui al successivo Articolo 15 a partire dalla data corrispondente all'aumento di potenza di cui al presente articolo.
- 10.4 Qualora, successivamente all'entrata in vigore della RTC, i predetti utenti richiedano aumenti di potenza inferiori a 100 kW complessivi, ovvero realizzino un subentro inferiore ad 1 anno con una variazione di potenza disponibile inferiore a 100 kW rispetto all'impegno di potenza relativo al medesimo punto di connessione precedente il subentro stesso, i medesimi utenti sono tenuti all'applicazione parziale della RTC descritta di seguito:
- a. qualora il neutro sia compensato alla data di entrata in vigore della RTC, gli utenti sono tenuti all'applicazione parziale della RTC secondo quanto disposto al precedente comma 10.2, lettere da a. a c. Qualora i predetti soggetti non inviino la dichiarazione di adeguatezza, dal 1 gennaio 2009 sono tenuti al versamento del corrispettivo CTS_M di cui al successivo Articolo 15;
 - b. qualora il neutro sia compensato successivamente alla data di entrata in vigore della RTC, gli utenti sono conseguentemente tenuti all'applicazione parziale della RTC secondo quanto disposto al precedente comma 10.2, lettere da a. a c. Qualora i predetti soggetti non inviino la dichiarazione di adeguatezza entro 6 mesi dalla data in cui il distributore comunica la modifica dello stato del neutro, sono tenuti al versamento del corrispettivo CTS_M di cui al successivo Articolo 15;
 - c. qualora non avvenga la modifica dello stato del neutro, in caso di mancato invio della dichiarazione di adeguatezza sono tenuti al versamento del corrispettivo tariffario specifico CTS di cui all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità n. 333/07.

Articolo 11

Dichiarazione di adeguatezza

- 11.1 La dichiarazione di adeguatezza, redatta a cura dei soggetti di cui all'art. 36, comma 36.4 dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07, è finalizzata a formalizzare il rispetto dei requisiti di cui alla stessa RTC; a partire dal 1° gennaio 2009, essa è presentata a seguito delle verifiche di cui all'Allegato C alla presente deliberazione per mezzo del modulo presente nel medesimo Allegato C.
- 11.2 Gli utenti di cui agli articoli 9 e 10, qualora intendano documentare il rispetto dei requisiti necessari per avere accesso agli indennizzi automatici, inviano all'impresa distributrice la dichiarazione di adeguatezza se non inviata precedentemente al 1° gennaio 2009 o entro 6 mesi dalla data in cui il distributore comunica la modifica dello stato del neutro.
- 11.3 Il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10 è verificabile dalle imprese distributrici attraverso la realizzazione di opportuni controlli.

- 11.4 In caso di adeguamento parziale, si specifica ulteriormente che sono comunque escluse le attività operative inerenti la sostituzione del cavo di collegamento in media tensione, oltre alla modifica delle caratteristiche edili dei locali ospitanti le apparecchiature dell'utente e dell'impresa distributrice.
- 11.5 Nell'ambito degli aumenti di potenza richiesti dall'utente di cui al precedente Articolo 9 e Articolo 10 si considerano anche i sistematici prelievi di potenza eccedenti il livello di potenza disponibile di cui all'Articolo 8, comma 8.2 dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07. La comunicazione dell'impresa distributrice relativa alla modifica della potenza disponibile è considerata, ai fini del presente provvedimento, equivalente ad una richiesta di aumento di potenza effettuata dall'utente.
- 11.6 (*Abrogato*)
- 11.7 Nel caso in cui il controllo evidenzi la non rispondenza dell'impianto ai requisiti tecnici di almeno uno degli articoli 7, 8, 9 o 10, l'impresa distributrice può revocare la dichiarazione di adeguatezza a decorrere dall'1 gennaio dell'anno in cui viene effettuato il controllo. Qualora la non rispondenza dell'impianto riguardi solamente i requisiti di cui all'articolo 7 o 8 e l'utente abbia già inviato la dichiarazione di adeguatezza, la successiva verifica di rispondenza comunicata all'impresa distributrice sarà relativa solamente agli impianti di cui ai predetti articoli, effettuata dai soggetti di cui all'articolo 36, comma 36.4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 e comunicata dall'utente all'impresa distributrice. Nelle more della predetta comunicazione all'utente sarà applicato il CTS maggiorato di cui all'articolo 15, comma 15.1, del presente provvedimento.
- 11.8 In caso di modifica dello stato neutro, con passaggio da neutro isolato a neutro compensato, l'utente fornisce all'impresa distributrice la conferma scritta dell'adeguatezza dei propri impianti al nuovo regime di neutro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui ai commi A.2.1, A.2.2 e A.3 dell'Allegato C al presente provvedimento e, qualora sia richiesta l'installazione della protezione direzionale di terra, di cui all'Allegato B, punto B1, prova n.3 della Norma CEI 0-16 dell'Allegato A al presente provvedimento.

Articolo 12

Esclusione dagli obblighi di applicazione della Regola tecnica di connessione alle reti di distribuzione dell'energia elettrica

- 12.1 Sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente provvedimento i punti di interconnessione tra reti elettriche con obbligo di connessione di terzi, i punti di emergenza, i posti di trasformazione su palo, le cabine in elevazione con consegna agli amari con potenza disponibile fino a 100 kW.

Articolo 13

Soluzioni speciali di connessione

- 13.1 Qualora, al fine del soddisfacimento di peculiari esigenze del richiedente la connessione, le parti si accordino per una delle soluzioni speciali di connessione (Punti 8.6.2 e 8.7.6 della norma CEI 0-16), la stessa impresa espone al

richiedente la connessione i maggiori costi realizzativi, ovvero di esercizio e manutenzione, rispetto alla soluzione inizialmente proposta dall'impresa distributrice.

- 13.2 In caso di successiva connessione di terzi alla stessa linea i nuovi soggetti connessi si conformano alle disposizioni tecniche ivi adottate.

Articolo 14

Utenze privilegiate ai fini della selettività

- 14.1 In seguito a richiesta dell'utente e salvo oggettivi problemi tecnici debitamente motivati dall'impresa distributrice, la stessa impresa distributrice è tenuta a consentire, quanto segue:
- a) agli utenti in media tensione con potenza disponibile pari ad almeno 5 MW, qualora caratterizzati dalla realizzazione della selettività nell'ambito dello stesso livello di tensione corrispondente a quello del punto di connessione alla rete di distribuzione secondo modalità dettagliate al punto 8.5.12.7 della norma CEI 0-16, di ritardare l'intervento del proprio DG, in modo da conseguire un coordinamento selettivo delle proprie protezioni elettriche MT, secondo quanto specificato nella Regola tecnica di riferimento, al punto 8.5.12.7, caso 2 della norma CEI 0-16; ciò comporta di ritardare anche l'intervento della protezione di massima corrente presso la cabina primaria della stessa impresa distributrice, secondo le modalità dettagliate al punto 8.5.12.7, caso 2 della norma CEI 0-16;
 - b) agli utenti di cui alla precedente lettera a) caratterizzati anche da una rete in media tensione con due livelli di tensione differente oppure con una estensione complessiva superiore a 3 km, di ritardare l'intervento del proprio DG, in modo da conseguire un coordinamento selettivo delle proprie protezioni elettriche MT, secondo quanto specificato nella Regola tecnica di riferimento, al punto 8.5.12.7, caso 3 della norma CEI 0-16; ciò comporta di ritardare anche l'intervento della protezione di massima corrente presso la cabina primaria della stessa impresa distributrice, secondo le modalità dettagliate al punto 8.5.12.7, caso 3 della norma CEI 0-16.

Articolo 15

Maggiorazione del corrispettivo tariffario specifico

- 15.1 Qualora l'utente rientri nelle fattispecie previste al precedente Articolo 9 e Articolo 10 per quanto inerente l'invio della dichiarazione di adeguatezza, il CTS maggiorato è determinato secondo la seguente formula:

$$CTS_M = CTS(1 + n)$$

dove n è il numero intero di anni contati a partire dall'anno successivo a quello di decorrenza dell'obbligo di adeguamento non adempiuto, con un valore massimo pari a 3.

- 15.2 Il pagamento del CTS_M è sostitutivo del corrispettivo CTS e avviene con le stesse modalità previste per il corrispettivo CTS.
- 15.3 In corrispondenza di ogni evento tale da contribuire al raggiungimento dei valori dei parametri necessari all'applicazione, da parte dell'impresa distributrice, del corrispettivo CTS_M, la stessa impresa comunica all'utente gli obblighi, ovvero i futuri obblighi qualora i predetti valori non siano stati raggiunti, di adeguamento previsti dal presente provvedimento e l'ammontare del corrispettivo CTS_M che sarà tenuto a pagare in caso di mancato adeguamento del proprio impianto.
- 15.4 Nei parametri di cui al precedente comma 15.3 sono compresi i sistematici prelievi di potenza eccedenti il livello di potenza disponibile di cui all'Articolo 8, comma 8.2, dell'Allegato B alla deliberazione n. 348/07.

Articolo 16

Disposizioni finali

- 16.1 Alle richieste di connessione inoltrate dall'Utente all'impresa distributrice in data antecedente all'entrata in vigore delle RTC si applicano le precedenti regole tecniche adottate in autonomia dalle stesse imprese relativamente alla connessione alle reti elettriche di distribuzione con tensione nominale tra le fasi superiore ad 1 kV.
- 16.2 Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le regole tecniche per la connessione di utenti della rete alle reti elettriche di distribuzione, autonomamente adottate dalle imprese distributrici, non sono oggetto di modificazione e perdono di efficacia dalla data di entrata in vigore della RTC.